

**LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 24-11-
1980
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Tutela sanitaria delle attività sportive.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 120
del 24 novembre 1980

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale FRIULI-VENEZIA](#)

[GIULIA Numero 23 del 1997](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 3

Le unità sanitarie locali, per gli interventi di cui all' articolo 2, si avvalgono:

dell' attività dei medici di base, che svolgono stabilmente i loro compiti nel singolo distretto, nonchè dei medici responsabili dei distretti o da loro delegati;

dell' attività di personale particolarmente qualificato ad operare nell' ambito della **medicina** sportiva, che svolge i suoi compiti in più distretti;

dell' attività degli operatori dei servizi e presidi multizonali;

dell' attività dei medici aderenti alla Federazione regionale medico - sportiva italiana.

In particolare nelle unità sanitarie locali vengono garantiti:

l' accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attività fisico - ricreative, e dell' assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;

l' accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico - sportive svolte in ambito scolastico;

l' accertamento e la certificazione dell' idoneità generica e dell' idoneità specifica e psicoattitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportivo - agonistiche, mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformità alla normativa vigente;

l' effettuazione di accertamenti psico - diagnostici e psico - terapeutici in relazione a problemi derivanti dalla

pratica delle attività sportivo - agonistiche;

l' avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione in relazione alle specifiche esigenze;

l' effettuazione di accertamenti antidoping, da eseguirsi nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia;

lo svolgimento di attività di educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive.

La Regione, nel piano sanitario regionale, può individuare le unità sanitarie locali tenute in modo peculiare ad assicurare adempimenti specifici in merito alle attività di cui al presente articolo, nonché la struttura o le strutture abilitate per gli accertamenti e le certificazioni per le attività sportive di carattere professionale.

Gli operatori nell' ambito della tutela sanitaria delle attività sportive sono organizzati con rapporto di dipendenza organica ovvero con rapporto convenzionale, ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle unità sanitarie locali per l' attuazione della tutela sanitaria delle attività sportive, deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di **medicina dello sport** della Federazione medico - sportiva italiana, nonché da enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolte ai sensi della normativa vigente.



ARTICOLO 5

Presso l' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità , al fine di coordinare l' attività del settore, è istituita una Commissione tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è composta:

- dall' Assessore regionale all' igiene e sanità , o da un suo delegato, in qualità di presidente;
- dall' Assessore regionale allo **sport**, o da un suo delegato;
- dall' Assessore regionale alla pubblica istruzione, o da un suo delegato;
- da un funzionario medico dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità ;
- da un docente universitario esperto in **medicina dello sport**;
- dal delegato regionale del CONI;
- da quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale del CONI;
- dal rappresentante della Federazione regionale medico - sportiva italiana;
- dal rappresentante della Soprintendenza scolastica

della Regione;

- da un rappresentante degli ordini dei medici della regione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità .

I componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare durante la quale sono stati nominati.

Ai membri estranei all' Amministrazione regionale spetta il trattamento economico e di missione previsto dalle leggi regionali in vigore.



[Profilo di visualizzazione](#)

